

Rep. n. 238/2018

Prot. n. 0101561 del 04/10/2018 - [UOR: A3F0 - Classif. III/14]

Prot. n. 101561 del 4/10/18



## Protocollo d'intesa

tra

La Fondazione "I Lincei per la Scuola" con sede in Roma, Via della Lungara, 10 (di seguito la Fondazione) rappresentata dal Prof. Lamberto Maffei, nato a Grosseto il 21 marzo 1936, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione stessa

e

l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, codice fiscale 80013890324, rappresentata dal Rettore Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 9 ottobre 1955, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del **28 SET. 2018**

di seguito anche indicate "Parti",

### Premesso

che il 23 giugno 2015 è stata costituita la Fondazione "I lincei per la Scuola" al fine di promuovere, attraverso specifici progetti una nuova didattica nella scuola, migliorare i sistemi d'istruzione e di formazione e attivare una rete nazionale in grado di sviluppare, nella pluralità delle iniziative, una rinnovata metodologia di insegnamento delle materie scientifiche e delle conoscenze linguistiche e concettuali, capace di stimolare l'apprendimento del metodo scientifico e lo sviluppo della creatività e che possa incidere nel tempo su tutto il territorio nazionale.

- che a tal fine la Fondazione «I Lincei per la Scuola» gestisce e coordina il progetto «I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale» che si articola in Poli locali la cui sede è generalmente presso le Università e le Accademie scientifiche e di cultura del territorio italiano;

- che l'Università degli Studi di Trieste ha tra gli scopi istituzionali l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale nonché lo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del miglioramento del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con Enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca;

- che l'Università degli Studi di Trieste e la Fondazione «I lincei per la Scuola», di seguito «Parti», perseguono obiettivi comuni sulla promozione, divulgazione e didattica delle conoscenze scientifiche; sulla diffusione della cultura; sulla formazione e valorizzazione dei giovani, degli operatori culturali e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;

- che le Parti nell'intento di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura, individuano nella formazione del personale docente la leva strategica per promuovere la qualificazione del servizio

scolastico;

che il progetto «I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale» rappresenta, come emerge dalle precedenti edizioni, una tra le iniziative più interessanti e

innovative sulla didattica e la formazione degli insegnanti nonché sul consolidamento e ampliamento della filiera della conoscenza scuola-università;  
che le Parti intendono consolidare la collaborazione sulla conduzione e gestione a livello di Polo triestino del progetto «I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale» attraverso la stipula di apposita Intesa.

Si conviene quanto segue

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2**

La collaborazione tra le Parti ha come scopo prioritario il miglioramento e l'innovazione della didattica, lo sviluppo e la realizzazione di idonei programmi, progetti e corsi di formazione professionale, aggiornamento e divulgazione scientifica rivolti a docenti di scuole di ogni ordine e grado nell'ambito del progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale".

A tal fine le Parti prevedono:

1. Il coinvolgimento di personale interno per ciascuna delle Parti firmatarie per un periodo limitato di tempo al fine di realizzare le iniziative di cui al progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale" relativamente alla regione Friuli Venezia-Giulia;
2. La condivisione delle informazioni e dei contatti acquisiti al fine di valorizzare adeguatamente le iniziative promosse e veicolarle attraverso i propri canali e strumenti di comunicazione;
3. Limitatamente alla durata delle iniziative e delle attività condivise e programmate, l'accesso alle rispettive sedi nonché l'uso delle rispettive attrezzature e servizi tecnici.

### **Articolo 3**

La Fondazione, nell'ambito del progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale" su proposta dei coordinatori dei singoli Poli, potrà, inoltre, coinvolgere l'Università nella organizzazione, conduzione e gestione di specifiche iniziative formative, previa l'approvazione degli organi competenti delle strutture universitarie di volta in volta coinvolte.

L'Università si impegna a sostenere anche finanziariamente il progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale" compatibilmente alle risorse economiche disponibili e nei termini che saranno successivamente definiti da specifici accordi che costituiranno parte integrante del presente Protocollo.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Protocollo, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Il presente Protocollo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

#### **Articolo 4**

Per l'attuazione e la gestione delle attività del Polo oggetto del presente Protocollo, le Parti di comune accordo costituiranno con atto successivo organi di governo e di indirizzo, stabilendo le loro funzioni, la composizione, le modalità e i tempi di riunione e deliberazione.

Nelle more di tale atto, per l'attuazione e la gestione delle attività del Polo, ciascuna Parte designa un referente.

Per l'Università degli Studi di Trieste la referente è la prof.ssa Donata Vianelli.

Per la Fondazione la referente è la dott.ssa Marcella Marsili.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

#### **Articolo 5**

L'Università, nella progettazione e nella gestione delle attività di cui all'art. 3, si impegna a prendere atto delle direttive generali adottate dalla Fondazione, a livello nazionale e locale, in materia di didattica, formazione e gestione delle spese, proponendo soluzioni e interventi coerenti ai reciproci ordinamenti.

#### **Articolo 6**

Il presente Protocollo d'intesa avrà validità fino al 31 ottobre 2019. Potrà essere rinnovato a scadenza, per ulteriori periodi triennali, esclusivamente previa espressa pattuizione delle Parti.

Le Parti potranno recedere dal Protocollo con un preavviso di tre mesi.

Il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

#### **Articolo 7**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al

presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 8**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Protocollo.

#### **Articolo 9**

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Fondazione, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia della Fondazione, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte dall'Università.

#### **Articolo 10**

Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale ad esso ricollegata.

#### **Articolo 11**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Intesa prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di controversia è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### **Articolo 12**

Il presente Protocollo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.


Il presente Protocollo sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, 11 settembre 2018

Fondazione "I Lincei per la Scuola"

Prof. Lamberto Maffei



- 3 OTT. 2018

Università degli Studi di Trieste

Prof. Maurizio Fermeglia

